

DECRETO N. 340

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.18.04.1084 n. 80;

VISTA la deliberazione CIPE in data 02.05.85 e successive modificazioni ed integrazioni che ha approvato, tra l'altro, il Programma Triennale e di Sviluppo della Regione Campania;

PREMESSO CHE

- con convenzione Rep. n. 8 del 06.08.1987 il Presidente G.R.C. preposto all'attuazione dell'art. 4 L.80/84 ha affidato al raggruppamento temporaneo ASTALDI S.p.A. (mandataria) "la progettazione e la realizzazione dell'Asse di Collegamento al Porto di Torre Annunziata – Strada Torre Annunziata A30 e Bretella di connessione tra i centri urbani e la grande viabilità della zona vesuviana area San Giuseppe – Ottaviano, così come individuate nell'allegato 1 all'ordinanza n. 40 del 23.05.1987" opere incluse nel Piano Triennale di Sviluppo approvato dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 18.12.1984 e dal CIPE con deliberazione del 02.05.1985 pubblicata sulla G.U. 178 del 30.07.1985;
 - con ordinanza n. 68 del 19.12.1987 il Concedente approvava il progetto di massima dell'opera redatto dal Raggruppamento Temporaneo e disponeva che quest'ultimo redigesse i progetti esecutivi;
 - il Concedente, con ordinanza n. 430 del 23.01.1991 approvava il progetto esecutivo del lotto A "Collegamento A30 SS 268" e con ordinanza n. 219 del 10.05.1989 approvava in linea tecnica gli altri progetti ad eccezione di parte della perimetrale di Torre Annunziata e del progetto della "Bretella per Vallo di Lauro" sul quale non si esprimeva;
 - sorgeva, tra le parti, una controversia che veniva definita con l'atto transattivo Rep. 94 del 09.11.1998 che modificava l'originaria convenzione;
 - con l'atto transattivo Rep. 94 del 09.11.1998 veniva confermato l'interesse della Regione Campania alla realizzazione delle opere, l'affidamento delle stesse al raggruppamento Temporaneo e venivano raggiunte intese per la composizione della controversia e la prosecuzione del rapporto;
 - con il predetto atto le Parti, con riferimento al progetto del Lotto A) "Collegamento A30 SS 268", convenivano al fine dell'immediato inizio dei lavori, che l'Amministrazione avrebbe approvato immediatamente uno stralcio funzionale nei limiti del finanziamento disponibile e, relativamente agli altri progetti, non ancora approvati in linea economica, si sarebbe adoperata al fine del conseguimento della copertura finanziaria per la realizzazione delle opere;
 - con l'atto transattivo del 09.11.1998 le Parti pertanto rinunciavano alle rispettive contrapposte pretese tendenti all'applicazione di penali o ristori per ritardi nella presentazione e/o approvazione dei progetti; il Presidente della Regione Campania assumeva l'impegno di adoperarsi per il conseguimento dei finanziamenti necessari per l'esecuzione delle ulteriori opere ed il Raggruppamento accettava di eseguire i lavori di costruzione del Lotto A) sulla base di prezzi contrattuali aggiornati al 1991, ribassati del 5,5% ed aggiornati di un ulteriore 10% transattivo, rinunciando all'ulteriore aggiornamento fino al 1998 ed alla successiva revisione prezzi secondo l'effettivo andamento dei lavori;
 - sorgevano controversie tra il Concedente e il Raggruppamento Temporaneo relativamente al prosieguo della concessione ed alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del premio di accelerazione;
 - il Raggruppamento Temporaneo in data 27/28 maggio 2008 notificava al Presidente della Regione Campania preposto all'attuazione del Piano Triennale ex L.80/84 atto introduttivo di arbitrato;
 - che si addiveniva quindi alla costituzione del Collegio Arbitrale presieduto dal Prof. Guido Alpa e venivano nominati i CTU e i consulenti tecnici di parte;
 - che la Consulenza tecnica d'Ufficio riconosceva la somma complessiva di €. 16.851.564,00 ed, a seguito della richiesta di integrazione del Collegio Arbitrale del calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi relativi, di un totale pari a €. 40.445.170,00;
- che le parti contestavano le risultanze del CTU: l'ATI perveniva ad una richiesta di €.67.650.000,00, e la R.C. rilevava un importo massimo riconoscibile di €.6.600.000,00 per progettazione e per mancato utile da €.3.100.000,00 a €.4.300.000,00;

CONSIDERATO :

- che il Collegio Arbitrale, all'unanimità, con lodo arbitrale depositato presso la Camera Arbitrale dei Contratti Pubblici in data 29 gennaio 2010 (registro lodi n. 13/2010), affermava la competenza del Collegio e decideva il merito della controversia *“ all'unanimità, accogliendo in parte de qua la domanda sub 1), contenuta nella Memoria illustrativa – precisazione delle conclusioni di Astaldi S.p.A. del 15 settembre 2009 e, di conseguenza dichiarava risolto l'atto tansattivo del 9.11.1998, accogliendo la domanda sub 1), contenuta nella memoria illustrativa – precisazione delle conclusioni di Astaldi S p .a. del 15 settembre 2009, condannava la Regione Campania a corrispondere ad Astaldi S.p.a.:*

a) la somma di euro 13.019.860,39, comprensiva di rivalutazione monetaria indice Istat Foi e di interessi legali al 31.12.2009 e di interessi anatocistici a far data dal 28.5.2008 oltre I.V.A. se dovuta, per la voce di danno relativa alle attività di progettazione;

b) la somma di euro 716.098,96, comprensiva di rivalutazione monetaria indice Istat Foi e di interessi legali al 31.12.2009 e di interessi anatocistici dal 28 5.2008, oltre IVA se dovuta, per la voce di danno relativa ai costi sostenuti inutilmente per l'organizzazione d'impresa;

c) la somma di euro 16.171.762,95 comprensiva di i rivalutazione monetaria indice Istat Foi e di interessi legali al 31.12.2009 e di interessi anatocistici dal 28.5.2008, oltre I.V.A. se dovuta, a titolo di lucro cessante, dovuta alla intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale ;

- *- dichiarava assorbite le domande sub 2), 3), 4), 5), contenute nella Memoria illustrativa - precisazione delle conclusioni di Astaldi S.p.A. del 15 settembre 2009;*
- *- respingeva, per quanto di ragione, le domande contenute nella Comparsa conclusionale della Regione Campania, del 12 settembre 2009;*
- *- confermava le proprie ordinanze del 18.11.2008, del 14.10.2009 e del 26.1.2010;*
- *- disponeva, per le ragioni esposte in motivazione, la ripartizione tra le parti delle spese per la procedura nella misura di 1/3 a carico di Astaldi S.p.A. e di 2/3 a carico della Regione Campania, con compensazione delle spese di difesa e condannava la Regione Campania a restituire, ad Astaldi S.p.a., le somme da essa anticipate in eccesso nel corso del giudizio arbitrale;*
- *- rigettava ogni altra istanza, anche istruttoria, perché irrilevante riguardo a quanto deciso, rimanendo assorbita ogni altra domanda”;*

- che con altro atto introduttivo di arbitrato notificato in data 19-20 giugno 2009, l'ATI sottoponeva ad altro Collegio Arbitrale la domanda tendente a conseguire il premio di accelerazione per aver ultimato i lavori del lotto A il 22.7.2005 in anticipo di 145 giorni rispetto al termine di ultimazione;

- che il Collegio Arbitrale presieduto dal Consigliere di Stato Dott. Nicola Russo con lodo depositato presso la Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici in data 26.10.2010 (registro lodi n. 127/2010), non accogliendo la richiesta di nominare il CTU, decideva la controversia riconoscendo il premio di accelerazione di cui all'art. 18 della convenzione 9.11.1998 n. 94 e per l'effetto condannava la Regione Campania in persona del Presidente p.t. al pagamento di tale premio di accelerazione per l'importo di Euro 1.302.636,40 oltre interessi legali e moratori sino al soddisfo nella misura indicata in motivazione e quantificati alla data del 30 settembre 2010 in Euro 388.268,44; nel merito condannava la Regione Campania in persona del Presidente p.t. alle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, liquidate con separata ordinanza mentre compensava integralmente le spese di difesa;

- che i lodi arbitrali di cui innanzi, sono stati impugnati dalla Regione Campania rispettivamente innanzi alla Corte di Appello di Napoli (giudizio Rg. 3104/2010) ed alla Corte di Appello di Roma (giudizio Rg. 1681/2011);

- che a seguito del rigetto delle domande di sospensione della provvisoria esecutività dei lodi, il raggruppamento temporaneo ha conseguito il pagamento delle somme di cui alle condanne disposte dai Collegi Arbitrali e precisamente il pagamento del complessivo importo di € 32.514.283,15 di cui € 30.482.187,82 in forza del lodo arbitrale n. 13/2010 ed € 1.753.061,65 in forza del lodo arbitrale n. 127/2010;

- che il raggruppamento temporaneo ha richiesto alla Regione Campania il pagamento dell'importo di € 2.013.941,30 corrispondente agli importi soggetti ad I.V.A. e di cui alle fatture: n. 462/C del 31.12.2010 emessa dalla Astaldi S.p.A., n. 161 del 23.12.2010 emessa dalla SVEI S.p.A., n. 2662 del 28.12.2010 emessa dal Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa, n. 200/10 del 27.12.2010 emessa dalla I.CO.G.I. S.p.A. Appalti Costruzioni Generali, fattura n. 0000020/11 del 18.1.2011 emessa dall'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.;
- che, non avendo la Regione Campania provveduto al pagamento dell'I.V.A., il raggruppamento temporaneo ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo di pagamento n. 4166/2013 avverso il quale la Regione Campania ha proposto opposizione;
- che il giudizio di opposizione pende innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione X – R.g. 30534/2013 – udienza 13.07.2017;
- che con sentenza n. 2459/2014 la Corte di Appello di Napoli ha annullato il lodo arbitrale del 29 gennaio 2010 emesso dal Collegio Arbitrale presieduto dal Prof. Guido Alpa, per carenza di *potestas iudicandi* del Collegio Arbitrale rientrando la controversia nel divieto di arbitrato di cui alla c.d. “Legge Sarno”;
- che la Corte di Appello non ha esaminato le questioni concernenti il merito della controversia;
- che la sentenza della Corte di Appello è stata confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 789/2015;
- che con sentenza n. 2925/2017 del 04.05.2017 anche la Corte di Appello di Roma ha annullato per carenza di *potestas iudicandi* del Collegio Arbitrale il lodo 127/10 senza decidere nel merito la controversia;
- che a seguito del definitivo annullamento da parte della Corte di Cassazione del lodo arbitrale pronunciato dal Collegio presieduto dal Prof. Guido Alpa la Regione Campania con atto notificato il 26.6.2015, ha ingiunto alla Società Astaldi, di pagare, entro 30 giorni dalla notifica, la complessiva somma di € 32.857.573,32 di cui € 30.482.447,82 per debito principale ed € 2.375.125,05 per interessi legali calcolati dal 7.12.2012 al 9.6.2015;
- che la Società Astaldi, con atto di citazione notificato il 21.7.2015, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione di cui innanzi chiedendone la sospensione;
- che con provvedimento del 18.5.2016 il G.I. Dott. Forziati, accogliendo in parte l'istanza proposta dalla Astaldi, ha sospeso l'ingiunzione di pagamento rendendola esecutiva, al momento, nei limiti dell'importo di € 9.748.904,73 nei soli confronti della Astaldi S.p.A.;
- che con altro atto di citazione notificato il 26.10.2015 la Astaldi in proprio e nella qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo ha riproposto innanzi al Tribunale di Napoli le domande già sottoposte al Collegio Arbitrale, tendenti a conseguire, per effetto della restitutio in integrum, conseguente alla risoluzione del rapporto, l'attribuzione di un importo corrispondente al valore dei lavori eseguiti determinato sulla base dei prezzi di mercato chiedendo la risoluzione della convenzione e la condanna della Regione Campania al pagamento del complessivo importo di € 114.624.945,37 oltre interessi e rivalutazione;
- che la Regione Campania si è costituita in giudizio, ha contestato le domande proposte dal raggruppamento temporaneo ed ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle conclusioni;
- che entrambi i giudizi (R.g. 19346/2015 ed R.g. 27700/2015) pendono innanzi alla X Sezione Civile del Tribunale di Napoli – G.U. Dott. Forziati;

- che nelle more dei giudizi di cui innanzi le parti hanno verificato se sussistevano le condizioni per definire transattivamente le controversie tra loro e la sorte del rapporto concessorio;
- che all'esito dell'istruttoria svolta la Regione Campania, in considerazione anche degli accertamenti svolti dai CTU nel corso del giudizio arbitrale e delle ulteriori domande proposte dal raggruppamento temporaneo innanzi al Giudice Ordinario, ha valutato positivamente la possibilità di definire transattivamente la controversia;
- che il raggruppamento temporaneo si è dichiarato disponibile a definire transattivamente la controversia, restituendo alla Regione Campania l'importo di € 7.600.000,00 a fronte del riconoscimento del diritto di trattenere a titolo definitivo gli ulteriori importi corrispostigli dalla Regione Campania per fatti direttamente o indirettamente connessi alle controversie di cui innanzi ed alla esecuzione e risoluzione del rapporto di concessione;
- che la Regione Campania si è dichiarata disponibile ad accettare la proposta transattiva;
- che costituisce oggetto di definizione transattiva anche la controversia relativa all'I.V.A. sulle fatture relative alla progettazione;
- che la Regione si è dichiarata disponibile a riconoscere al raggruppamento temporaneo l'importo di € 2.013.941,30 -corrispondente all'I.V.A. sugli importi riconosciuti per progettazione;

TENUTO CONTO:

- che il C.T.A. del Presidente G.R.C. preposto all'attuazione dell'art.4 L. 80/84 si è espresso favorevolmente sulla bozza della transazione con parere n.411 del 22.12.2016;
- che sulla proposta transattiva l'Avvocatura Regionale ha espresso parere in data 05.04.2017 prot. n. 0253579 ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016 ;

ATTESO che le parti hanno raggiunto intese di reciproco gradimento;

VISTE le ordinanze del P:G:R:C: n. 1041 del 20.06.2003, n. 1283 del 18.02.2013, 1291 del 24.07.2014 e 1292 del 24.07.2014.

DECRETA

Di prendere atto del parere del C.T.A. n. 411 del 22.12.2016 e per l'effetto:

- Di approvare lo schema di atto transattivo per la ricomposizione bonaria di ogni controversia relativa alla concessione Rep. 8 del 06.08.1987 (all.1) e di risoluzione del rapporto di concessione.

La Struttura di Coordinamento è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni adempimento ad esso connesso.

Napoli, 18.05.2017

Il Coordinatore – Soggetto Attuatore